



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 2 / s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Roberta Li Calzi
Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi

Presidente
Componente
Componente
Componente

Riunita in collegamento su piattaforma “Zoom” il giorno **26 agosto 2024**, con l’assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il ricorso presentato dal sig. Claudio Balconi.

L’elettorato passivo – in osservanza ai principi deliberati dal Coni con provvedimento n. 1759 del 5 giugno 2024 come fondamentali ed obbligatoriamente presenti negli statuti delle federazioni sportive nazionali – è regolato dal vigente statuto Fir.

Dalla attenta lettura della normativa di riferimento in esso contenuta deve ricavarsi come non vi sia alcun limite alla candidabilità di atleti e tecnici nell’ambito del Consiglio Federale ma, al contrario, riserva quote di rappresentatività alle suddette categorie stabilendo che ai tesserati tutti, come ripartiti nelle categorie affiliati, tecnici ed atleti, sia riconosciuto ed attribuito il diritto di elettorato attivo con riguardo alla propria categoria nonché il corrispondente diritto di elettorato passivo.

Il ricorrente tesserato per la categoria atleti Old ha senza dubbio e senza alcun limite, se non quello della titolarità dei previsti requisiti, il diritto di elettorato passivo nella categoria atleti che è diversa dalla categoria affiliati riservata ai rappresentanti dirigenti di società.

Una siffatta ricostruzione sistematica appare ragionevole e convincente dovendosi in caso diverso – e cioè nella ipotesi rappresentata nel ricorso della invocata candidatura di tesserati di qualunque categoria nella quota affiliati – considerarsi sia portatrice di un possibile squilibrio rappresentativo tra le varie categorie che un inammissibile privilegio per la categoria tecnici ed atleti candidabili in tale ipotesi, nella categoria affiliati mentre i tesserati nella categoria affiliati non potrebbero godere di analogo diritto con riguardo alla categoria atleti e tecnici.



TRIBUNALE FEDERALE

Ciò che il Coni nonché la legge cosiddetta Melandri ha inteso escludere.

P.Q.M.

Il Tribunale ritiene corretta la decisione della CVP e respinge il ricorso in quanto infondato.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

26/08/2024

PUBBLICATA IL

26/08/2024